

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4725 del 19/08/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Umbria n. 33-33/A-49-51-57-59-61-63-67, Loc. Osteria Grande, richiesta dalla società Artgomma S.n.c. di Marchi Sergio & Figli per l'attività di stampaggio articoli tecnici in gomma e poliuretano.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4921 del 19/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno diciannove AGOSTO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Umbria n. 33-33/A-49-51-57-59-61-63-67, Loc. Osteria Grande, richiesta dalla società Artgomma S.n.c. di Marchi Sergio & Figli per l'attività di stampaggio articoli tecnici in gomma e poliuretano.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 27/08/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/158963 del 04/09/2024 (**pratica Sinadoc 30990/2024**) dal procuratore della società Artgomma S.n.c. di Marchi Sergio & Figli (C.F e P.IVA 01920481205), con sede legale in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Umbria n. 33-33/A-49-51-57-59-61-63-67, Loc. Osteria Grande, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto ivi ubicato;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per l'attività di stampaggio articoli tecnici in gomma e poliuretano svolta presso l'impianto in oggetto (attualmente in esercizio per effetto dell'autorizzazione settoriale della Provincia di Bologna P.G. n. 9112 del 22/01/2010), titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/0174249 del 27/09/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Castel San Pietro Terme, AUSL di Imola - Dipartimento di Sanità Pubblica e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/205486 del 13/11/2024 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota pg 34758 del 21/11/2024, acquisita con PG/2024/211522 del 22/11/2024, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2024/232233 del 20/12/2024;
- il SUAP con nota pg 29711 del 08/10/2024, acquisita con PG/2024/181998 del 09/10/2024, inoltrava documentazione integrativa volontaria inviata dalla società costituita da Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di compatibilità acustica con i limiti di zona;
- il SUAP con nota pg 2171 del 23/01/2025, acquisita con PG/2025/13452 del 24/01/2025, inoltrava integrazione volontaria inviata dalla società per errata correzione denominazione Emissione E3;
- la società inviava inoltre integrazione volontaria in data 28/01/2025, acquisita agli atti di Arpae al PG/2025/16808 (Quadro riassuntivo emissioni Corretto e completo);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice Emissioni in atmosfera (PG/2025/17930 del 29/01/2025);
- Parere urbanistico - edilizio favorevole Pg 2722 del 30/01/2025 del Comune di Castel San Pietro Terme (PG/2025/19709 del 31/01/2025);
- Parere favorevole per la matrice ambientale impatto acustico, vista l'autodichiarazione resa dal Tecnico Competente in Acustica, Pg 2995 del 31/01/2025 del Comune di Castel San Pietro Terme (PG/2025/20431 del 03/02/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti sanitari di competenza;

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia dalla società istante, che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 606,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 606,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE - APAM al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento dell'anticipo degli oneri istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente alla società titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Artgomma S.n.c. di Marchi Sergio & Figli, per l'esercizio dell'attività di stampaggio articoli tecnici in gomma e poliuretano svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Artgomma S.n.c. di Marchi Sergio & Figli (C.F e P.IVA 01920481205) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Castel San Pietro Terme, Via Umbria n. 33-33/A-49-51-57-59-61-63-67, Loc. Osteria Grande, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Castel San Pietro Terme con richiamo alla dichiarazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castel San Pietro Terme e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto società Artgomma S.n.c. di Marchi Sergio & Figli

Castel San Pietro Terme (BO), Via Umbria n. 33-33/A-49-51-57-59-61-63-67, Loc. Osteria Grande

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampaggio di articoli tecnici in gomma e poliuretano svolta dalla società ARTGOMMA SNC di Marchi Sergio & Figli nello stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme via Umbria n. 33-33/A-49-51-57-59-61-63-67, Loc. Osteria Grande, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

- La società ARTGOMMA SNC di Marchi Sergio & Figli è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: STAMPAGGIO A INIEZIONE

Portata	42000 Nm ³ /h
massima	
Altezza	8 m
minima	
Durata	8 h/g
massima	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-organico totale)	5 mg/Nm ³
.....	
Solfuro di idrogeno	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: STAMPAGGIO GOMMA PER COLATA

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
Isocianati	5 mg/Nm ³
Ammine	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: STAMPAGGIO A COMPRESSIONE

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-organico totale)	5 mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: ADESIVAZIONE

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
Fenolo	5 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: RETTIFICA

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E7 (a, b, c, d, e)

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE – POT TERMICA COMPLESSIVA 0,168 MW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

-
2. Per i punti di emissione E1, E2, E3, E4 (inquinanti cov – fenoli) nel caso di mancato rispetto dei limiti massimi di concentrazione di sostanze inquinanti fissati in emissione dovrà essere previsto un idoneo impianto di abbattimento.
 3. La prima serie di autocontrolli ai punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, da effettuarsi a cura del Gestore di impianto dovrà essere iniziata entro sei mesi dal rilascio del presente atto. Tali autocontrolli dovranno essere inoltrati all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) entro 60 giorni dall'esecuzione.
 4. Poiché la società ARTGOMMA SNC di Marchi Sergio & Figli dichiara l'utilizzo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, rientranti in art 271, comma 7-bis del Dlgs 152/2006, dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni dalla data di rilascio del presente atto, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità

tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

5. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

6. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà

dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

7. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

8. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

9. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque

per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il

rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2024/158963 del 04/09/2024) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Ciclo Produttivo" datata 26/08/2024 .
 - "Planimetria emissioni" in scala 1:300

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'integrazione all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - “Quadro riassuntivo delle emissioni” (agli atti di ARPAE con PG/2025/16808 del 28/01/2025).

Pratica Sinadoc n. 30990/2024

Documento redatto in data 18/08/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto società Artgomma S.n.c. di Marchi Sergio & Figli

Castel San Pietro Terme (BO), Via Umbria n. 33-33/A-49-51-57-59-61-63-67, Loc. Osteria Grande

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 22/08/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Artgomma S.n.c. di Marchi Sergio & Figli relativamente all'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *"le immissioni sonore provocate dalle lavorazioni non pregiudicano il rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente zonizzazione acustica comunale del Comune di Castel San Pietro Terme"*;
- Visto il parere acustico del Comune di Castel San Pietro Terme con nota Prot. n. 2995 del 31/01/2025, senza fissare prescrizioni in quanto dichiarato il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme con parere acustico favorevole Prot. n. 2995 del 31/01/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/20431 del 03/02/2025). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 22/08/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Artgomma S.n.c. di Marchi Sergio & Figli relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/181998 del 09/10/2024).autodichiarazione resa dal Tecnico Competente in Acustica

Pratica Sinadoc n. 30990/2024

Documento redatto in data 18/08/2025



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza Venti Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Lavori Pubblici e Ambiente Servizio Ambiente e progetti strategici

richiesta presentata il 27/08/2024 al n. 25553 di protocollo

Pratica n. 17/AUA/2024

Fascicolo: 6.9- 52/2024

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aoobo@cert.arpa.emr.it

SINADOC n. 30990/2024

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 27/08/2024 al numero 25553 di protocollo, dalla Società ARTGOMMA SNC, Via UMBRIA n. 33-33/A-49-51-57-59-61-63-67 – Pratica SUAP n. 17/AUA/2024.

PARERE DI COMPETENZA AMBIENTALE IMPATTO ACUSTICO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 27/08/2024 al numero 25553 di protocollo, dalla Signora Piombi Beatrice - C.F. PMBBRC69T51M185Y, referente dalla Società ARTGOMMA SNC – C.F. 01920481205, amministratore Marchi Maurizio - C.F. MRCMRZ72B14A944S, per il rinnovo dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con pg. 9112 del 22/01/2010 e nulla osta relativo all'impatto acustico, provenienti dall'impianto dove si svolge l'attività di fabbricazione di stampaggio articoli tecnici in gomma e poliuretano, sito in Via Umbria n. 33-49-51-57-59-61-63-67, identificato catastalmente al Fg. 50, mapp. 268 sub. 8-31-15-20-23;

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per la matrice ambientale impatto acustico, vista l'autodichiarazione resa dal Tecnico Competente in Acustica.

IL Responsabile di Area
Ing. Mauro Lorrà
Documento firmato digitalmente¹



Mauro Lorrà
30.01.2025
18:32:06
GMT+02:00

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.